



Tribunale di Como

Prima Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

R.g. LDP n 1/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

IL GIUDICE DELEGATO

DR. MARCO MANCINI

- letta la proposta di liquidazione dei beni depositata da Ingaia Onlus CF 95126250133 per la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art 14 ter legge n 2/2012;
 - esaminata la relazione dell'OCC RAG CALCAGNI che ha attestato la completezza ed attendibilità della situazione debitoria dell'istante;
 - osservato che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art 9 commi 2 e 3 legge n 3/2012 e della relazione particolareggiata del professionista incaricato ex art 14 ter legge n 3/2012;
 - ritenuto che, sulla scorta della relazione dell'OCC, la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
 - ritenuto che all'esito dell'indagine svolta dall'OCC non risultano cause ostative all'ammissibilità della procedura e non risultano atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
 - rilevato che pertanto la proposta appare conforme al disposto dell'art 14 ter legge n 3/2012 sussistendo i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità;
- visto l'ar 14 quinquies legge n 3/2012;

PQM

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Ingaia Onlus;
- nomina liquidatore il RAG CALCAGNI;
- dispone che la proposta di liquidazione e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Como nonché inviati ai creditori e ai giudici dell'esecuzione ove pendono eventuali procedure



esecutive a cura dell'OCC a mezzo pec;

- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- dà atto che non sono compresi nella liquidazione i crediti, i frutti e le cose indicate nell'art 14 ter comma 6 legge n 3/2012;

- dichiara che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Dispone

che il liquidatore:

- a) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012;
- b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012;
- c) predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Como, 1 giugno 2021

Il Giudice delegato

Dott. Marco Mancini

